

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1456)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MERLIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1961

Immissione in ruolo degli applicati di segreteria non di ruolo degli Istituti professionali che furono esclusi dall'inquadramento nei ruoli speciali transitori perchè presentarono la domanda dopo la scadenza del termine

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che mi onoro di presentare al vostro esame risponde a finalità umane e di giustizia, come pure il disegno stesso è stato redatto nell'interesse precipuo dell'Amministrazione.

Gli applicati di segreteria degli istituti professionali che furono esclusi dall'inquadramento nei ruoli speciali transitori, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, perchè presentarono la domanda dopo la scadenza del termine, si trovano, dopo nove-dieci anni di ininterrotto e lodevole servizio, ancora incaricati con l'incubo di perdere il posto da un momento all'altro.

Ora alcuni di essi non possono neppure partecipare al concorso per esami a 30 posti di applicato di segreteria bandito dal Ministero della pubblica istruzione con decreto 16 novembre 1959, perchè hanno già

compiuto il 30° anno di età (questo concorso è il primo indetto per gli istituti d'istruzione tecnica).

Per tutelare l'Amministrazione affinchè il personale già in servizio con pieno gradimento dei Capi d'istituto non lasci le proprie mansioni e per salvaguardare le aspettative del personale che da molti anni presta la propria opera a favore della scuola, si rende necessaria una legge che riconosca il servizio non di ruolo prestato dai predetti applicati di segreteria sistemandoli nei ruoli organici dei posti previsti dalle tabelle organiche degli istituti professionali presso i quali prestano servizio.

Non occorre altre parole per dimostrare la bontà della iniziativa, e si ha fiducia che essa possa essere lodevolmente accolta e che possa avere l'approvazione del Senato con carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli applicati di segreteria non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano lodevole ed ininterrotto servizio presso gli Istituti professionali con una anzianità di oltre otto anni, che furono esclusi dall'inquadramento nei ruoli speciali transitori, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, perchè presentarono domanda

dopo la scadenza del termine, sono inquadrati nei ruoli organici dei posti previsti dalle tabelle organiche degli Istituti professionali presso i quali prestano servizio.

Ai predetti applicati di segreteria è riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'intero servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale e sono inquadrati nella carriera esecutiva degli applicati di segreteria di cui all'annessa tabella, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, assegnandoli al coefficiente corrispondente all'anzianità maturata nel servizio non di ruolo.

TABELLA

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo applicati di segreteria. — Coefficienti

(D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19)

- Coeff. 157. — Applicato aggiunto, prima nomina.
- » 180. — Applicato, dopo due anni.
- » 202. — Archivista, dopo cinque anni.
- » 229. — Primo archivista, dopo quindici anni di servizio complessivo (questo coefficiente potrà essere conseguito dopo tredici anni mediante esame per merito distinto).
- » 271. — Archivista capo, dopo otto anni nel coefficiente precedente.